

La sentenza n. 115 del 2018: la Corte costituzionale e l'ultima tappa (?) della saga *Taricco*

(Stefano Bissaro)

SOMMARIO: 1. Il contesto e i termini delle questioni. – 2. I contenuti della decisione. – 3. La definitiva *renaissance* del principio di determinatezza. – 4. Un punto fermo sulla natura della prescrizione? – 5. Le ricadute della decisione e i nodi interpretativi ancora da sciogliere.

1. *Il contesto e i termini delle questioni.* – Con la sentenza n. 115 del 2018, la Corte costituzionale è stata nuovamente chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale della '*regola Taricco*', accertando, questa volta in modo definitivo, la radicale incompatibilità, con il principio di legalità penale, dell'obbligo di disapplicazione imposto al giudice nazionale ai sensi dell'art. 325 T.F.U.E.

La vicenda, come noto¹, trae origine dalla decisione che la Grande Camera della Corte di Giustizia aveva assunto, nel settembre 2015, in risposta ad una serie di quesiti pregiudiziali formulati dal G.U.P. di Cuneo, affermando l'obbligo per il giudice italiano di procedere, al ricorrere di determinate condizioni, alla disapplicazione della disciplina interna in materia di prescrizione, di cui agli artt. 160 e 161 c.p., per garantire una effettiva tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea. All'indomani della sentenza europea, in dottrina e nella giurisprudenza domestica, era andata nettamente prevalendo la tesi per cui la disapplicazione richiesta dalla Corte di Lussemburgo fosse tale da determinare delle conseguenze pratiche del tutto incompatibili con le garanzie sottese al principio di legalità penale di cui all'art. 25, secondo comma, Cost., specie sul versante dell'irretroattività *in malam partem* e della determinatezza². In questo contesto, la Corte di Cassazione e la Corte d'Appello di Milano, in tempi diversi ma con argomenti largamente sovrapponibili, avevano sollevato una questione di legittimità sull'art 2 della legge 2 agosto 2008, n. 130, nella parte in cui autorizza alla ratifica e rende esecutivo l'art. 325 T.F.U.E., come interpretato dalla sentenza *Taricco* della Corte di Giustizia del settembre 2015, rivolgendo esplicitamente alla Corte costituzionale una richiesta di attivazione dei controlimiti, al fine di bloccare l'ingresso nel nostro ordinamento della '*regola Taricco*'.

¹ Per una precisa ricostruzione delle tappe processuali della vicenda si vedano i contributi raccolti in AA.VV., *I controlimiti. Primato delle norme europee e difesa dei principi costituzionali*, (a cura di) A. Bernardi, Jovene, 2016; AA.VV., *Principio di legalità penale e diritto costituzionale. Problematiche attuali*, (a cura di) I. Pellizzone, Giuffrè, 2017; e, più di recente, AA.VV., *Il caso Taricco e il dialogo tra le Corti. L'ordinanza n. 24/2017 della Corte costituzionale*, (a cura di) A. Bernardi e C. Cupelli, Jovene, 2017; e, più di recente, AA.VV., *Primato del diritto dell'Unione europea e controlimiti alla prova della 'saga Taricco'*, (a cura di) C. Amalfitano, Giuffè, 2018.

² Sottotraccia, almeno nelle prime battute è rimasta la problematica relativa alla compatibilità della '*regola Taricco*' con il principio della riserva di legge in materia penale, che assegna, in linea di principio, il monopolio delle scelte di politica criminale al legislatore. Su cui, tra i molti, F. VIGANO', *Le parole e i silenzi. Osservazioni sull'ordinanza n. 24/2017 della Corte costituzionale sul caso Taricco*, in *penalecontemporaneo.it*, 27 marzo 2017 e, più in generale, M. D'AMICO, *Art. 25*, in AA.VV., *Commentario alla costituzione*, (a cura di) R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti, Torino, 2006.

Pur condividendo nel merito gli argomenti proposti dai rimettenti, la Corte non si era determinata, in quell'occasione, per l'accoglimento della questione: essa infatti, persuasa dell'idea che fosse preferibile seguire una soluzione diplomatica³, aveva scelto, con l'ordinanza n. 24 del 2017, di formulare alla Corte di Giustizia un complesso quesito pregiudiziale⁴, chiedendole se davvero, con la sua prima sentenza, intendesse imporre al giudice nazionale un obbligo di disapplicazione anche qualora ciò implicasse una violazione del principio di legalità penale, quale principio supremo qualificante l'identità costituzionale dell'ordinamento italiano.

Re melius perpensa – edotta, in particolare, delle peculiarità proprie del sistema italiano in materia di prescrizione (rimaste, quest'ultime, a margine della sua prima decisione) – la Corte di Giustizia aveva così deciso, pur a fronte di una perentoria presa di posizione dell'Avvocato Generale nel senso della conferma del primo *dictum*⁵, di rimeditare il precedente orientamento, fornendo più puntuali indicazioni sull'ambito di operatività dell'obbligo imposto al giudice nazionale⁶. Nel dettaglio, con la sentenza *Taricco-bis* (del dicembre 2017), valorizzando le istanze di garanzie sottese ai corollari del principio del *nullum crimen* (riconosciuto, anche nella dimensione europea, agli artt. 49 Carta di Nizza e 7 CEDU), la Corte di Giustizia aveva precisato, da una parte, come la “regola *Taricco*” non potesse in nessun caso essere applicata ai fatti commessi anteriormente alla data di pubblicazione della sentenza che l'ha dichiarata, ovvero prima dell'8 settembre del 2015; e, dall'altra, come fosse rimesso alla verifica delle autorità giudiziarie nazionale lo scrutinio sull'applicabilità della regola in parola ai fatti commessi successivamente alla pubblicazione della prima sentenza *Taricco*.

Si è arrivati così alla sentenza n. 115 del 2018, con cui la Corte, con una motivazione molto ricca e densa di implicazioni⁷, ha dichiarato infondate tutte le questioni sollevate dai rimettenti, auto-riconoscendosi, nel solco della sua più recente giurisprudenza⁸, un ruolo di primario rilievo

³ Su cui, in particolare, M. D'AMICO, *Principio di legalità penale e “dialogo” tra le Corti. Osservazioni a margine del caso Taricco*, in AA.VV., *Il caso Taricco e il dialogo tra le Corti. L'ordinanza n. 24/2017 della Corte costituzionale*, cit., p. 97 ss; e A. RUGGERI, *Ultimatum della Consulta alla Corte di Giustizia su Taricco, in una pronuncia che espone, ma non ancora oppone, i controlimiti (a margine di Corte cost. n. 24 del 2017)*, in *Consultaonline*, 2017, fasc. 1, p. 80 ss.

⁴ V., per tutti, M. LUCIANI, *Intelligenti pauca. Il caso Taricco torna (catafratto) a Lussemburgo*, in AA.VV., *Il caso Taricco e il dialogo tra le Corti. L'ordinanza n. 24/2017 della Corte costituzionale*, cit.; e O. POLLICINO, M. BASSINI, *When cooperation means request for clarification, or better for ‘revisitation’*, in *penalecontemporaneo.it*, 30 gennaio 2017.

⁵ Sottolinea il “divario quasi insanabile (...) nell'interpretazione di principi e istituti richiamati nella vicenda rispetto alla lettura dei giudici italiani, (...) e l'atteggiamento di totale chiusura nei confronti delle istanze avanzate dalla Corte costituzionale”, C. CUPELLI, *Le conclusioni dell'Avvocato generale sul caso Taricco: aspettando la Corte di Giustizia ... il dialogo (non) continua*, in *penalecontemporaneo.it*, 3 ottobre 2017.

⁶ V., in particolare, R. BIN, *Taricco Tango. Quale sarà il prossimo passo?*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, 2 febbraio 2018.

⁷ Non è mancato chi ha osservato come, a differenza dell'ordinanza n. 24 del 2017, “la Corte costituzionale sembra parlare questa volta un linguaggio diverso, quello dell'identità costituzionale a cui si affianca una attitudine oppositiva e non cooperativa e dialogica rispetto alle ragioni di Lussemburgo” – così C. AMALFITANO e O. POLLICINO, *Jusqu'ici tout va bien... ma non sino alla fine della storia. Luci, ombre ed atterraggio della sentenza n. 115/2018 della Corte costituzionale che chiude (?) la saga Taricco*, in *Diritti Comparati*, 5 giugno 2018, p. 2.

⁸ Il riferimento, come noto, è alla sentenza n. 269 del 2017; su cui, per tutti, A. RUGGERI, *Svolta della Consulta sulle questioni di diritto euorunitario assiologicamente pregnanti, attratte nell'orbita del sindacato accentrato di costituzionalità, pur se riguardanti norme dell'Unione self-executing (a margine di Corte cost. n. 269 del 2017)*, in *Rivista di diritti comparati*, 2017.

nei suoi rapporti con la Corte di giustizia e con i giudici comuni⁹, giungendo, per alcuni, addirittura ad azionare concretamente l'arma dei *contro-limiti*¹⁰.

2. *La decisione della Corte costituzionale.* – Con la sentenza del dicembre 2017, la Corte di giustizia, come anticipato, è sembrata condividere nella sostanza il dubbio interpretativo posto dalla Corte costituzionale e ha affermato, in modo molto chiaro, che l'obbligo di disapplicazione imposto al giudice nazionale viene meno quando ciò comporta una violazione del principio di legalità dei reati e delle pene. E tuttavia, come è stato precisamente rilevato in dottrina, pur a fronte di questa precisazione, non si poteva escludere che la soluzione compromissoria condivisa dalle Corti lasciasse comunque il giudice comune nella perdurante incertezza di come comportarsi al cospetto di condotte, lesive degli interessi finanziari dell'Unione, commesse dopo la prima sentenza Taricco.

Pacificamente esclusa, anche dalla stessa Corte di Giustizia, la possibilità di disapplicare la disciplina interna in relazione ai fatti commessi anteriormente alla data dell'8 settembre 2015, a ciò ostandovi il principio di irretroattività *in malam partem*, rimaneva, infatti, aperta la diversa questione relativa all'applicabilità della '*regola Taricco*' ai fatti commessi dopo la pubblicazione della prima sentenza europea, senza che potessero ritenersi superati i profili di contrasto, conseguenti alla vaghezza delle condizioni poste (e non smentite) dalla Corte di Giustizia, con il principio di determinatezza in materia penale. In merito a questo specifico profilo, peraltro, la Corte di giustizia aveva scelto di affidare all'autorità giudiziaria nazionale – senza ulteriori specificazioni¹¹ – il compito di saggiare la compatibilità della '*regola Taricco*' proprio con il principio di determinatezza, esplicitamente riconoscendo che, soltanto ove tale scrutinio avesse dato esito favorevole, il giudice nazionale avrebbe potuto procedere con la disapplicazione del regime prescrizione previsto dagli artt. 160 e 161 c.p., e ciò in ragione della fondamentale natura delle garanzie sottese al citato principio di determinatezza "*che è, sia principio supremo dell'ordine costituzionale italiano, sia cardine del diritto dell'Unione, in base all'art. 49 della Carta di Nizza*"¹².

Ebbene, pur non essendo forse necessario per la decisione delle questioni di legittimità promosse dai rimettenti (che, in effetti, riguardavano fatti anteriori alla data spartiacque dell'8 settembre 2015¹³), la Corte costituzionale ha comunque deciso – condivisibilmente, da un certo

⁹ V., tra i molti, C. CUPELLI, *La Corte costituzionale chiude il caso Taricco e apre a un diritto penale europeo 'certo'*, in *penalecontemporaneo.it*, 4 giugno 2018.

¹⁰ Così per M. DONINI, *Lettura critica di Corte costituzionale n. 115/2018. La determinatezza ante applicationem e il vincolo costituzionale alla prescrizione sostanziale come controlimiti alla regola Taricco*, in *penalecontemporaneo.it*, 11 luglio 2018; di diverso avviso, sembrano invece C. AMALFITANO – O. POLLICINO, *Jusqu'ici tout va bien... ma non sino alla fine della storia*, cit.

¹¹ V., in particolare, C. CUPELLI, *Ecce Taricco II. Fra dialogo e diplomazia. L'attesa sentenza della Corte di giustizia*, in *penalecontemporaneo.it*, 11 dicembre 2017, il quale, all'indomani della seconda sentenza della Corte di Giustizia, aveva osservato che la Corte, "*in qualità di primo giudice del rinvio cui la questione immediatamente tornerà, potrà interpretare, una volta per tutte e in piena coerenza rispetto a quanto esplicitato nell'ordinanza n. 24, l'incompatibilità fra qualsivoglia disapplicazione di una norma di diritto penale sostanziale (anche riferita a fatti anteriori al settembre 2015) e principio di legalità penale, così risolvendo, una volta per tutte (...) le possibili ricadute nell'ordinamento interno delle due sentenze Taricco*".

¹² Cfr. Corte cost., sent. n. 115 del 2018, *Considerato in diritto* n. 7.

¹³ Circostanza, questa, che aveva spinto, non irragionevolmente, l'Avvocatura dello Stato e una parte del giudizio davanti alla Corte d'Appello di Milano a formulare una richiesta di restituzione degli atti. Su questa linea, sembra esprimersi, da ultimo, anche P. FARAGUNA, *Roma locuta, Taricco finita*, in *Diritto Comparati*, 5 giugno 2018; la Corte costituzionale

punto di vista, attesa l'importanza della posta in gioco – di approfondire il contenuto e le criticità di tale scrutinio.

Anzitutto, riconoscendo che l'autorità competente a svolgere il controllo sollecitato dalla Corte di giustizia, non è il giudice comune¹⁴, bensì la stessa Corte costituzionale, cui spetta in via esclusiva il compito di accertare se il diritto dell'Unione è in contrasto con i principi supremi dell'ordine costituzionale e in particolare con i diritti inalienabili della persona¹⁵. Premessa, questa, che ha poi consentito alla Corte di affermare, senza possibilità di equivoco o di letture minimizzanti, che *“indipendentemente dalla collocazione dei fatti, prima o dopo l'8 settembre 2015, il giudice comune non può applicare loro la ‘regola Taricco’, perché essa è in contrasto con il principio di determinatezza in materia penale, consacrato dall’art. 25, secondo comma, Cost.”*¹⁶.

In questa prospettiva, l'irrimediabile *deficit* di determinatezza che investe sia le condizioni poste dalla Corte di giustizia a base dell'obbligo di disapplicazione, sia, più in generale, la stessa formulazione dell'art. 325 T.F.U.E, è tale da impedire all'interprete – *rectius*: alla stessa Corte costituzionale – di trarre da esse una regola sufficientemente chiara, che possa validamente orientare le scelte di azione dei consociati. In questo senso, è addirittura intuitivo, nelle limpide parole della Corte, che la persona, prendendo contezza dell'art. 325 T.F.U.E, non potesse (e neppure possa oggi) immaginare che da esso sarebbe estrapolata la *'regola'* che impone di disapplicare un particolare aspetto del regime legale della prescrizione, in presenza di condizioni estremamente vaghe e generiche. Peraltro, ha osservato ancora la Corte nella sentenza in commento, l'inapplicabilità della *'regola Taricco'*, secondo quanto riconosciuto dalla stessa Corte di Giustizia nella pronuncia del dicembre 2017, ha la propria fonte non solo nella Costituzione repubblicana, ma anche nel diritto dell'Unione; sicché ha trovato conferma l'ipotesi tracciata dalla Consulta con l'ordinanza n. 24 del 2017, ovvero che non vi sia alcuna concreta ragione di contrasto tra il *dictum* europeo e i principi costituzionali che regolano la materia penale sostanziale scolpiti all'art. 25, secondo comma, Cost.

In definitiva, la non fondatezza di tutte le questioni sollevate è dipesa dalla considerazione per cui, *“a prescindere dagli ulteriori profili di illegittimità costituzionale dedotti, la violazione del principio di determinatezza in materia penale sbarra la strada senza eccezioni all'ingresso della ‘regola Taricco’ nel nostro ordinamento”*¹⁷.

3. *La definitiva renaissance del principio di determinatezza.* – La dottrina costituzionalistica aveva salutato con particolare favore le precisazioni con cui la Corte, nel formulare il rinvio pregiudiziale di cui si è detto, aveva rimarcato alcuni punti fermi in ordine al codice genetico della Costituzione penale italiana, elevando il principio di determinatezza (insieme al principio di irretroattività *in malam partem*) al rango di principio supremo dell'ordine costituzionale¹⁸. Da questo punto di vista, la sentenza n. 115 – attraverso una serie di cruciali affermazioni, sul

comunque offre un argomento in risposta a questi rilievi, osservando che *“riconoscere solo sulla base della sentenza M.A.S. [ovverosia la sentenza Taricco-bis] l'avvenuta prescrizione significherebbe comunque fare applicazione della ‘regola Taricco’, sia pure individuandone i limiti temporali”* – cfr. Corte cost., sent. n. 115 del 2018, *Considerato in diritto* n. 8.

¹⁴ *“A tale scopo il ruolo essenziale che riveste il giudice comune consiste nel porre il dubbio sulla legittimità costituzionale della normativa nazionale che dà ingresso alla norma europea generatrice del preteso contrasto”* – cfr. Corte cost., sent. n. 115 del 2018, *Considerato in diritto* n. 8.

¹⁵ Su cui, da ultimo, V. MANES, Taricco, *finale di partita*, in AA.VV., *Primato del diritto dell'Unione europea e controlimiti alla prova della ‘saga Taricco’*, cit., p. 407 ss.

¹⁶ Cfr. Corte cost., sent. n. 115 del 2018, *Considerato in diritto* n. 10.

¹⁷ Cfr. Corte cost., sent. n. 115 del 2018, *Considerato in diritto* n. 14.

¹⁸ Per tutti, v. M. D'AMICO, *Principio di legalità penale e “dialogo” tra le Corti. Osservazioni a margine del caso Taricco*, cit.

principio di determinatezza (vero protagonista dell'intera vicenda *Taricco*¹⁹) e sui vincoli che da questo discendono nei confronti del potere giudiziario – porta alle sue più compiute e rigorose conseguenze teoriche l'orientamento inaugurato con l'ordinanza n. 24 del 2017, contribuendo a determinare una vera e propria *renaissance* per il principio di determinatezza di cui all'art. 25, secondo comma, Cost²⁰.

Dopo aver ricordato che tale principio ha una duplice direzione – “*perché non si limita a garantire, nei riguardi del giudice, la conformità alla legge dell'attività giurisdizionale mediante la produzione di regole adeguatamente definite per essere applicate, ma assicura a chiunque 'una percezione sufficiente chiara ed immediata dei possibili profili di illiceità penale della propria condotta'*”²¹ – la Corte ha ribadito che a nessun giudice può essere attribuito il compito di perseguire un obiettivo di politica criminale, svincolandosi dal governo dalla legge al quale è invece soggetto, ai sensi dell'art. 101, secondo comma, Cost²². Del resto, ha precisato ulteriormente la Corte, rispetto al diritto scritto di produzione legislativa, l'ausilio interpretativo del giudice penale non può che essere un *posterius*, incaricato di scrutare nelle eventuali zone d'ombra, individuando il significato corretto della disposizione nell'arco delle sole opzioni che il testo autorizza e che la persona può figurarsi leggendolo²³.

A ben vedere, le garanzie che circondano il principio della “*praevia lex scripta*” ricoprono un ruolo davvero centrale nell'economia della decisione: su di esse, infatti, richiamandosi ad importanti pronunce del passato (come quella storica sull'*error iuris*, n. 364 del 1998 e quella sul disastro innominato, n. 327 del 2008), la Corte si è fondata per ribadire i confini dell'attività giurisdizionale; “*se è vero che anche la più certa delle leggi ha bisogno di 'letture' ed interpretazioni sistematiche*” – si è precisato, a tal riguardo, nella sentenza n. 115 – “*resta fermo che esse non possono surrogarsi integralmente alla praevia lex scripta, con cui si intende garantire alle persone la sicurezza giuridica delle consentite, libere scelte d'azione*”. Sulla base di questi fondamentali rilievi, è agevole comprendere la ragione che ha spinto la Corte ad escludere esplicitamente che “*un esito interpretativo non conforme al principio di determinatezza in campo penale (...) possa avere cittadinanza nel nostro ordinamento*”²⁴.

4. *Un punto fermo sulla natura della prescrizione?* – Come noto, può considerarsi un principio acquisito nella giurisprudenza costituzionale quello per cui l'istituto della prescrizione – incidendo “*sulla punibilità della persona, [e] riconnettendo al decorso del tempo l'effetto di impedire l'applicazione della pena*” – deve essere considerato come rientrante nell'alveo costituzionale del principio di legalità penale sostanziale enunciato, con una formula di particolare ampiezza, dall'art. 25, secondo comma, Cost.²⁵.

¹⁹ Insiste su questo elemento, tra i molti, I. PELLIZZONE, *Principio di determinatezza, separazione dei poteri e ruolo del giudice penale: le sollecitazioni del caso Taricco*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, 2017.

²⁰ Sul quale, per un inquadramento di carattere generale, v., per tutti, M. D'AMICO, *Il principio di determinatezza in materia penale tra teoria e giurisprudenza costituzionale*, in *Giur. Cost.*, 1998.

²¹ Cfr. Corte cost., sent. n. 115 del 2018, *Considerato in diritto n. 11*.

²² Sia consentito, su questo specifico elemento, il rinvio a S. BISSARO, *I nodi della prescrizione: problematiche costituzionali alla luce della sentenza Taricco*, in *Principio di legalità penale e diritto costituzionale. Problematiche attuali*, (a cura di) I. Pellizzone, cit., p. 235 ss.

²³ Con molteplici rilievi critici, su questo elemento, M. DONINI, *Lettura critica di Corte costituzionale n. 115/2018. La determinatezza ante applicationem e il vincolo costituzionale alla prescrizione sostanziale come controlimiti alla regola Taricco*, cit.

²⁴ Cfr. Corte cost., sent. n. 115 del 2018, *Considerato in diritto n. 12*.

²⁵ Cfr. Corte cost., sent. n. 115 del 2018, *Considerato in diritto n. 10*.

La sentenza n. 115 del 2018, in questa prospettiva, oltre a calarsi coerentemente nel solco della consolidata giurisprudenza costituzionale in materia, presenta un elemento di novità, sul quale è utile soffermarsi, non prima però di aver ricordato che intorno alla natura giuridica della prescrizione si è di recente riproposto un vivace dibattito dottrinale²⁶, e che, proprio nel contesto europeo, spesso ne viene proposta una rilettura in termini processualistici, onde escluderla dalle garanzie proprie della legalità sostanziale.

Ebbene, con la sentenza qui commentata, la Corte costituzionale non si è limitata a confermare i propri precedenti²⁷, ma, dopo aver riproposto alcuni dei più significativi rilievi contenuti nell'ordinanza n. 24 del 2017 (con cui già si era espressa nettamente sul punto), ha riconosciuto espressamente che il legislatore è libero di modulare, attraverso un ragionevole bilanciamento, il diritto all'oblio e l'interesse a perseguire i reati “*fino a quando l'allarme sociale indotto dal reato non sia venuto meno (potendosene anche escludere l'applicazione per delitti di estrema gravità)*”²⁸, a patto che rispetti, sempre e comunque, la premessa costituzionale inderogabile rappresentata dall'essere la prescrizione un istituto di diritto penale sostanziale.

Ora, se la solidità dell'affermazione può senz'altro escludere, al netto di clamorosi *revirements* della Corte costituzionale, che la prescrizione sia in futuro sottratta all'ambito di applicazione delle garanzie del principio di legalità di cui all'art. 25, secondo comma, Cost., occorre nondimeno rilevare che la recente *Direttiva PIF*²⁹ – che, come è stato rilevato, sembra conferire natura processuale alla prescrizione³⁰ – apre scenari di una certa complessità, se solo si tiene a mente che la stessa Corte di Giustizia, nella sentenza *Taricco-bis*, aveva precisamente riconosciuto che, prima (e soltanto prima) dell'armonizzazione della lotta ai reati in materia di IVA (avvenuta proprio con la citata *Direttiva PIF*), la Repubblica italiana era libera “*di prevedere che, nel suo ordinamento giuridico, detto regime ricadesse, al pari delle norme relative alla definizione dei reati e alle determinazione delle pene, nel diritto penale sostanziale e fosse a questo titolo soggetto, come queste ultime norme, al principio di legalità dei reati e delle pene*”.

Come queste due posizioni possano trovare in futuro un efficace punto di intesi è, allo stato, un interrogativo di estrema complessità, che contribuisce a rafforzare l'idea che la *saga Taricco* non sia ancora giunta alla sua definitiva conclusione.

5. *Le ricadute della decisione e i nodi interpretativi ancora da sciogliere.* – E' stato autorevolmente sostenuto in dottrina³¹ che la sentenza n. 115 del 2018, prendendo le distanze dall'ordinanza n. 24 del 2017, abbia problematicamente dato prevalenza ai principi costitutivi dell'“*identità costituzionale*”, rispetto alle “*tradizioni comuni*”, su cui si erano, in precedenza, fondate le “*prove di dialogo*” tra la Corte costituzionale e la Corte di Giustizia. Con la cautela che è propria di ogni ragionamento ipotetico, sembra comunque possibile, su questa stessa linea, prevedere che la logica della separazione degli ordinamenti che ha fatto da sfondo alle

²⁶ Tra i molti, M. D'AMICO, *Principio di legalità penale e il 'dialogo' tra le Corti. Osservazioni a margine del caso Taricco*, cit.; e F. VIGANO', *Il caso Taricco davanti alla Corte costituzionale: qualche riflessione sul merito delle questioni, e sulla reale posta in gioco*, in AA.VV., *I controlimiti. Primato delle norme europee e difesa dei principi costituzionali*, cit.

²⁷ Tra cui, in particolare, Corte cost., sent. nn. 143 del 2014, 236 del 2011, 294 del 2010 e 393 del 2006.

²⁸ Cfr. Corte cost., sent. n. 115 del 2018, *Considerato in diritto n. 10*.

²⁹ Si tratta precisamente della Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale. Su cui, v., tra i molti, E. BASILE, *Brevi note sulla nuova Direttiva PIF*, in *penalecontemporaneo.it*, 12 dicembre 2017.

³⁰ Così, ancora, C. AMALFITANO e O. POLLICINO, *Jusqu'ici tout va bien... ma non sino alla fine della storia*, cit., p. 6.

³¹ In modo critico sulla scelta della tecnica decisoria operata dalla Corte, v., da ultimo, A. RUGGERI, *Taricco, amaro finale di partita*, in *Consultaonline*, fasc. 3/2018.

affermazioni contenute nella sentenza in commento potrà avere delle importanti ricadute nei rapporti tra le due Corti, oltre che, in linea con quanto detto in occasione della sentenza n. 269 del 2017, tra i giudici comuni e la Corte di Giustizia.

Il prossimo futuro darà inoltre risposta a quanti hanno criticamente osservato che la sentenza n.115 del 2018 ha del tutto omesso ogni riferimento al(la responsabilità del) legislatore³², che la Corte di Giustizia aveva invece considerato come primo destinatario degli obblighi discendenti dall'art. 325 T.F.U.E³³.

Un ulteriore nodo interpretativo ancora aperto, riguarda la sorte delle condanne emesse, nel periodo di vigenza della 'regola Taricco' (ovverosia, dall'8 settembre 2015 al 5 dicembre 2017, data della seconda sentenza della Corte di giustizia³⁴, oppure, volendo considerare come decisiva a tal fine la sentenza n. 115, al 31 maggio 2018) nei confronti di soggetti ritenuti responsabili di condotte gravemente lesive degli interessi finanziari dell'Unione. E' necessario a tal fine confrontarsi con un dato formale di indubbio rilievo: il dispositivo che la Corte ha prescelto è, nella specie, di non fondatezza, e ciò in coerenza con l'idea per cui, nella versione rimeditata dalla Corte di giustizia con la sentenza *Taricco-bis*, la 'regola Taricco' non possa più trovare applicazione nell'ordinamento nazionale e, per l'effetto, non ponga più problemi di compatibilità con i relativi principi supremi.

Ciò premesso, non sembrano porre particolari problemi, in questo senso, le pronunce emesse in primo e secondo grado, non ancora passate in giudicato, ben potendo in questi casi il giudice della cognizione valorizzare il *novum* rappresentato dalla recente decisione della Corte costituzionale e, conseguentemente, emettere una sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione.

Maggiori difficoltà sembrano, viceversa, porre le sentenze di condanna su cui sia *medio tempore* scesa la scure del giudicato. Potendo, in questa sede, soltanto accennare ad un tema così complesso – come è pacificamente quello della rimozione dei giudicati penali formati in contrasto con i dettami costituzionali – è possibile comunque formulare alcune brevi e conclusive considerazioni. Anzitutto, non sembrerebbe del tutto pertinente il richiamo all'art. 630 c.p.p., che disciplina il diverso istituto della revisione, neppure nella versione potenziata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 113 del 2011: non si tratta, infatti, di riaprire il processo, facendo valere un vizio di tipo procedurale, per conformarsi, ai sensi dell'art. 46 della CEDU, ad una sentenza definitiva della Corte di Strasburgo. Più convincente sembrerebbe invece il riferimento al combinato disposto di cui agli artt. 30, l. 87 del 1983, e 673 c.p.p., in forza del quale il giudice dell'esecuzione è tenuto a revocare la sentenza di condanna pronunciata sulla base di una norma incriminatrice dichiarata incostituzionale. A stretto rigore, non sembrerebbe possibile predicare l'applicabilità dello strumento demolitorio in parola alle sentenze di condanna emesse sulla base della 'regola Taricco', difettando, nel caso di specie, il presupposto necessario rappresentato da una (formale) dichiarazione di illegittimità costituzionale. E, tuttavia, sarebbe forse possibile una interpretazione estensiva, *in bonam partem*, quasi costituzionalmente imposta se si tiene a mente la fondamentale esigenza di rimuovere un giudicato in contrasto con un principio supremo dell'ordinamento interno, proprio dell'art. 673 c.p.p., capace di comprendere nel novero dei casi

³² Così anche S. POLIMENI, *Il caso Taricco e il gioco degli scacchi l'“evoluzione” dei controlimiti attraverso il “dialogo” tra le Corti, dopo la sent. cost n. 115/2018*, in *Osservatorio costituzionale*, fasc. 2/2018, 20 giugno 2018.

³³ Su questo profilo, in particolare, v., M. D'AMICO, *Tra legislatore, Corte costituzionale e giudici comuni: alcune riflessioni intorno alle ricadute interne della sentenza Taricco II della Corte di Giustizia*, in AA.VV., *Primato del diritto dell'Unione europea e controlimiti alla prova della 'saga Taricco'*, cit., p. 236 ss.

³⁴ In questa direzione sembra muoversi la Corte di Cassazione (IV Sez., sent. n. 17401 del 2018) per cui la sentenza *Taricco-bis* ha una “forza e valore tali da impedire che scenda il giudicato sulle statuizioni strettamente connesse a una difforme interpretazione del diritto dell'Unione”.

che giustificano la rimozione del giudicato di condanna in sede esecutiva anche quello per cui la Corte costituzionale, pur con un dispositivo di rigetto, abbia accertato inequivocabilmente il carattere incostituzionale della pena in questione. In ogni caso, qualora si dovesse ritenere insuperabile, per via interpretativa, il dato letterale degli artt. 30, IV comma, l. 87 del 1983 e 673 c.p.p., si potrebbe, in questo senso, ipotizzare la proposizione di una questione di legittimità costituzionale, relativa al combinato disposto delle previsioni appena citate, nella parte in cui queste ultime non prevedono come ulteriore ipotesi di revoca della sentenza penale di condanna anche quella in cui la Corte costituzionale, come nel caso di specie per l'appunto, abbia adottato una pronuncia di infondatezza chiarendo comunque nelle motivazioni il carattere illegittimo della norma che ha determinato l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato.

La saga *Taricco*, insomma, sembrerebbe poter riservare per il futuro ancora molte sorprese...